SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 383)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI Antonino e ROMEI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1983

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici

Onorevoli Senatori. — Nella precedente legislatura il Senato aveva approvato il disegno di legge n. 958 definendo, finalmente, l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti dalle imprese individuali e associate che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici.

Alla Camera dei deputati il testo approvato dal Senato è decaduto a seguito dello scioglimento della VIII legislatura.

Le motivazioni del presente disegno di legge sono le stesse che hanno determinato, nella precedente legislatura, un ricco dibattito e l'approvazione del testo che fedelmente è rappresentato da questa proposta.

Si tratta, quindi, di risolvere una questione che si trascina da molto tempo nel contenuto e nei tempi che le Commissioni riunite 11ª (lavoro) e 12ª (sanità) del Senato nella seduta del 3 novembre 1983 hanno rappresentato con un ordine del giorno approvato e accolto anche dal Governo.

La necessità di definire l'inquadramento, ai soli fini delle norme previdenziali e assistenziali, delle imprese cooperative e rispettivi dipendenti che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ricavati dai loro fondi o conferiti dai soci coltivatori, discende da un principio di equità: lavoratori addetti ad uguali attività (la trasformazione del bene agricolo in bene alimentare) debbono poter fruire di uguali trattamenti previdenziali indipendentemente dalla natura dell'impresa (agricola o industriale) considerato anche che gran parte di tali trattamenti costituisce, per giurisprudenza costante, remunerazione indiretta o differita.

L'urgenza è quella di colmare un vuoto legislativo prodotto dalla diffusione di attività di trasformazione gestite in forma cooperativa cui non ha corrisposto un adeguamento della disciplina legislativa previdenziale, vale a dire della regolamentazione dei rapporti di contribuzione e delle connesse prestazioni.

È noto che mentre queste ultime hanno raggiunto in gran parte i livelli propri dei settori extra-agricoli, per qualità e quantità, i livelli contributivi, sia a carico delle imprese che dei lavoratori, sono per la generalità del settore agricolo pari a circa il 50 per cento di quelli del settore industriale. Si realizza così una fiscalizzazione di fatto giustificata dal minore rendimento unitario dei fattori impiegati (capitale e lavoro) nonchè dal più basso reddito pro capite disponibile per gli addetti del settore agricolo.

Anche per questa ragione il rapporto contributivo delle imprese e dei lavoratori agricoli non può essere assimilato a discipline legislative aventi altre finalità, quali gli obblighi di natura tributaria e commerciale, oppure i requisiti richiesti per fruire delle incentivazioni finanziarie alla produzione agricola, sia statali che comunitarie.

Anche se taluni criteri di individuazione dell'attività agricola sono comuni alle varie discipline legislative con scopi differenti, tuttavia essi non possono essere interdipendenti, diversa essendo la *ratio* che ad essi sottintende.

Ciò precisato, si è posto anzitutto il quesito se il criterio di cui all'articolo 2070 del codice civile, circa l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro in relazione all'attività dell'impresa, fosse estensibile al rapporto contributivo, in quanto risalente alla stessa causa della remunerazione, vale a dire la prestazione di lavoro.

Sciolto negativamente tale quesito, per consolidata giurisprudenza e uniforme legislazione, si è trattato di stabilire se un'attività esercitata da un soggetto « distinto » dai coltivatori consorziati potesse ricondursi a quella di questi ultimi. A ciò conforta la sentenza n. 3586 del 1954 della Corte di cassazione, la quale, ritenendo le cooperative organo comune dei soci, ha affermato che

esse debbono essere inquadrate nel settore agricolo, quando la dimensione quantitativa e le modalità organizzative della produzione in rapporto al tipo di prodotto lavorato non eccedono il ciclo normale dell'azienda agricola; criterio quest'ultimo reputato idoneo ad individuare le « attività agricole connesse », ex articolo 2135 del codice civile.

A questo proposito occorre chiedersi se l'attività dell'organo cooperativo comune rientri nell'ambito del normale ciclo dell'azienda agraria anche nei casi in cui i soci coltivatori vi conferiscono soltanto quella parte di un determinato prodotto che non riescono a collocare più vantaggiosamente sul mercato; ed occorre chiedersi pure se il normale ciclo dell'azienda agraria comprenda anche l'approvvigionamento di grossi quantitativi dal mercato e fino a che punto. Ancora: se è normale ciclo dell'azienda agricola la vinificazione, lo sono anche la distillazione del vino e la sua trasformazione in liquore? E dal momento che la dimezzata contribuzione dipende dal basso rendimento dei fattori, è essa giustificata anche in presenza di attività ad elevato valore aggiunto?

Sorvolando su questi interrogativi, ci si è tuttavia orientati nel reputare attività agricole, per connessione rientranti nel ciclo normale dell'azienda agricola, tutte quelle di trasformazione dei prodotti provenienti interamente dai fondi o dagli allevamenti della cooperativa, o che siano conferiti dai soci. Ma si può affermare lo stesso nei casi in cui, continuamente, al prodotto anzidetto si aggiungono consistenti quantitativi acquisiti dal mercato? E qual è la proporzione tra il primo e il secondo che fa venire meno la natura agricola, eccedendo cioè il ciclo normale dell'azienda agricola?

Il criterio proposto (articolo 1), è meramente quantitativo: quando l'impresa si approvvigiona di materia prima dal mercato in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata o commercializzata, è da ritenere che non sia più giustificabile un prelievo contributivo dimezzato

rispetto a quello dei settori extra-agricoli e che di conseguenza debbano applicarsi, ai soli fini previdenziali, le norme vigenti per i settori predetti.

L'articolo 2 individua anzitutto le altre imprese cooperative soggette alle norme previdenziali proprie del settore agricolo e dispone una sanatoria per i periodi pregressi.

L'articolo 3 contiene una parziale deroga, estendendo alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione individuate con l'articolo 2, e per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, taluni istituti assicurativi propri dei settori dell'industria e del commercio.

La deroga appare giustificata dalle caratteristiche del rapporto di lavoro di queste particolari categorie di dipendenti.

È inoltre prevista la graduale parificazione delle aliquote contributive a carico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (non quelle a carico dei datori di lavoro) con quelle vigenti nei settori dell'industria e del commercio. Ciò in considerazione del fatto che le prestazioni risultano già parificate a quelle dei predetti settori.

L'articolo 4 dispone in materia di riscossione dei contributi, mentre l'articolo 5 prevede una speciale agevolazione contributiva a favore delle cooperative di nuova costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai soli fini delle assicurazioni sociali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, e dei rispettivi dipendenti, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, propri o dei loro soci, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio in tali attività le predette imprese ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quelli complessivamente trasformati o commercializzati.

Art. 2.

Si applicano le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti che:

- a) svolgono attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ricavati da fondi e/o da allevamenti di animali propri o dei loro soci, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi del secondo comma dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) esercitano la silvicoltura o svolgono attività di raccolta, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli ricavati da fondi propri o dei loro soci.

Per i periodi di paga antecedenti al 1º gennaio 1983 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle impre-

se di cui al precedente comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia tutte le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ed alla cassa unica assegni familiari, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui alla lettera a) del citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per dette imprese, e soltanto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, la tabella sugli infortuni e le malattie professionali vigente per il settore agricolo è sostituita con quella del settore industriale.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale o commerciale avrà luogo, a partire dal 1º gennaio 1983 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale

pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nei settori industriale o commerciale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociali obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri dei settori dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti, contemplate dalla presente legge, regolarmente costituite in data anteriore al 31 dicembre 1982 e che abbiano iniziato ad esercitare la loro attività nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano comunque le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, limitatamente ai primi cinque anni della loro attività.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.